

## **Titolarità dell'esercizio di funzioni amministrative presso la sezione distaccata.**

*(Risposta a quesito del 25 gennaio 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 25 gennaio 2001,  
- vista la nota in data 8.11.2000 con la quale la dott.ssa ....., uditore giudiziario con funzioni di magistrato addetto alla sezione distaccata di San Donà di Piave del Tribunale di Venezia, pone il seguente quesito: "Se sia possibile delegare gli incombeni relativi alla presentazione del modello 770 relativo alla Sezione distaccata (dichiarazione del sostituto d'imposta per i compensi a terzi corrisposti dalla sezione distaccata) al magistrato della Sezione oppure se a tale incombente debba provvedere il Presidente del Tribunale, quale capo dell'ufficio. Se, inoltre, nell'ipotesi di legittimità di tale delega, sia lo stesso magistrato addetto alla Sezione a dover essere indicato nel modello 770 quale sostituto d'imposta";  
- richiamato il parere n. 338/99 espresso dall'Ufficio Studi in data 6 ottobre 1999 su analogo quesito;  
ha deliberato  
di rispondere al quesito come da parere dell'Ufficio Studi, che si allega.

**ALLEGATO**

### **Parere n. 338/99 dell'Ufficio Studi e Documentazione**

#### **PREMESSA**

Con comunicazione pervenuta il 7 agosto 1999 la dott.ssa Schiralli e il dott. Paolo Piras, giudici del Tribunale di Venezia, tabellati presso la sede distaccata di Dolo per l'esercizio della funzione giurisdizionale penale, esponevano che con provvedimento del 7 luglio 1999 erano stati delegati dal Presidente del Tribunale di Venezia alla firma dei mandati relativi alle retribuzioni del personale UNEP e al pagamento delle spese d'ufficio e proponevano il quesito di cui all'oggetto.

#### **OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO STUDI**

Il recente acquisto di efficacia -2 giugno 1999- delle disposizioni introdotte dal d.lgs.51/98 che hanno modificato l'articolazione degli Uffici giudiziari di primo grado e hanno ridisegnato la struttura del Tribunale, dà origine al quesito di cui in oggetto, rispetto al quale non si rinvencono precedenti specifici nell'ambito dei pareri redatti dall'Ufficio Studi.

Ed invero con il parere 266/97 l'Ufficio Studi ha avuto modo di occuparsi di problematiche simili, e cioè dei compiti amministrativi del magistrato anziano addetto alla Sezione distaccata della Pretura circondariale, tuttavia fermo restando il valore ricognitivo delle problematiche pertinenti l'Ufficio giudiziario ormai soppresso della Pretura circondariale e i principi generali espressi in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione della giustizia, in particolare, sulla riconosciuta ammissibilità della delega da parte del Consigliere Pretore di funzioni amministrative che sin da ora si richiamano anche in vista delle considerazioni conclusive, le innovazioni introdotte dal d.lgs.51/98 richiedono una disamina della questione che tenga conto della nuova struttura del Tribunale e delle funzioni attribuite al Presidente del Tribunale e al Presidente di Sezione a seguito della riforma.

#### **IL TRIBUNALE DI VENEZIA**

La pianta organica del Tribunale di Venezia prevede oltre al posto di Presidente del Tribunale, 6 posti di Presidente di Sezione, di cui 3 coperti, 1 posto di Presidente GIP e un posto di Presidente aggiunto GIP entrambi coperti, 45 posti di giudice di cui 3 vacanti e 4 posti, tutti coperti, di giudice della Sezione lavoro. Il Tribunale oltre la sede centrale si articola in 4 sezioni distaccate : Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave.

#### **L'OGGETTO DELLA DELEGA**

La delega su cui verte il quesito ha ad oggetto la firma dei mandati relativi alle retribuzioni del personale NEP e al pagamento delle spese d'ufficio ed è stata effettuata, con provvedimento scritto in data 7.7.1999, dal Presidente del Tribunale di Venezia a giudici addetti alle suddette sedi distaccate, tra cui per la Sezione distaccata di Dolo alla dott.ssa Schiralli e al dott. Piras.

L'oggetto della delega - firma dei mandati di pagamento relativi alle retribuzioni del personale NEP

nonchè al pagamento delle spese d'ufficio - rientra nell'ambito di quelle funzioni di amministrazione della giurisdizione e cioè funzioni amministrative strumentali rispetto all'esercizio di funzioni giurisdizionali che competono al Capo dell'Ufficio.

### **LE PROBLEMATICHE SOLLEVATE DAL QUESITO**

Il quesito posto pone le seguenti questioni:

- se funzioni amministrative proprie del Presidente del Tribunale siano attribuibili ad altro magistrato dell'Ufficio e in che forma;
- se i compiti di cui all'oggetto, riguardanti le sezioni distaccate, siano delegabili ai magistrati che sono in servizio presso le stesse, quasi quale conseguenza naturale della tabellazione relativa alle funzioni giurisdizionali.

Come si è detto l'esame delle questioni prospettate non può prescindere da una ricognizione della disciplina introdotta dal d.lgs.51/98 in merito agli istituti in esame.

### **LE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE**

Con l'art.1 comma 1 lettera i) della legge n. 254/97 il legislatore ha conferito al Governo nell'ambito della delega per procedere all'istituzione del Giudice Unico di primo grado, il compito di sopprimere le sezioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra sezioni distaccate di tribunale per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, difficoltà di collegamenti, indice di contenzioso sia penale che civile.

In attuazione della legge delega il Governo con il d.lgs.51/98 ha così modificato l'articolazione degli Uffici giudiziari, sopprimendo la Pretura Circondariale e la relativa Procura e demandando al Tribunale, Giudice Unico di primo grado la quasi totalità delle relative competenze e ha istituito le Sezioni distaccate del Tribunale.

L'istituzione delle Sezioni distaccate di Tribunale è stata prevista dall'art.48 bis del R.D. n.12/4, gli artt. 48 -ter -48 sexies, ne completano la disciplina.

In particolare è opportuno ricordare come ai sensi della nuova disciplina:

- nelle sezioni distaccate non possano essere trattati affari civili e penali riservati alla competenza del Tribunale nella composizione collegiale, nè le cause di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria ( art. 48 -quater);
- i magistrati assegnati alle sezioni distaccate del Tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis;
- nelle sezioni distaccate non possono essere istituiti posti di Presidente di sezione.

Dal combinato disposto delle suddette disposizioni la sezione distaccata si connota come una mera articolazione territoriale del Tribunale.

Tale interpretazione trova conforto anche nella relazione illustrativa del d.lgs. 51/98 ove in merito si espone che "la legge delega ha fornito precise indicazioni nel senso che la nuova struttura non deve somigliare ad un piccolo Tribunale, ma costituire, piuttosto, un'articolazione interna dell'unico ufficio".

Dispone in tal senso anche il lessico usato dal legislatore delegante, che ha preferito parlare di sezione anzichè di sede distaccata; particolare questo che consentirebbe per vero di contrapporre, nel testo normativo, la sezione distaccata alla sede del tribunale. Ragioni di maggiore chiarezza e di più immediata intellegibilità degli enunciati normativi hanno indotto ad arricchire con l'aggettivo qualificativo "principale" la sede del tribunale ubicata nel capoluogo del circondario ogni qualvolta ne vengano regolati i rapporti con le sezioni distaccate".

### **COMPITI AMMINISTRATIVI DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE E LORO "DELEGABILITA"**

I compiti del Presidente del Tribunale sono disciplinati dall'art. 47 dell'O.G., così come sostituito dall'art.12 del D.lgs.51/98. Ai sensi della suddetta disposizione normativa il Presidente del Tribunale dirige l'ufficio e nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti. Sono quindi sottolineati i compiti di direzione ed organizzazione dell'Ufficio, così come accade anche in merito alla figura del presidente di sezione, che nel nuovo impianto del Tribunale dettato dalla riforma, si connota per le funzioni di dirigenza.

Proprio in ordine ai compiti di carattere amministrativo va rilevato come l'art.47 quater, stabilisce che tabellarmente può essere affidata al presidente di sezione la direzione di più sezioni che trattano materie omogenee ovvero la funzione di coordinamento di uno o più settori di attività.

Nella Relazione al d.lgs.51/98 si è sottolineato come in adesione ad un invito formulato dal Senato, sia stata formalmente regolamentata con la garanzia propria del procedimento tabellare la prassi delle "deleghe" di alcune delle funzioni dei capi degli uffici, come soluzione organizzativa adeguata per la gestione degli uffici di maggiori dimensioni.

Nel caso in cui nel Tribunale non si raggiunga la proporzione necessaria per addivenire alla nomina di Presidenti di Sezione, l'organizzazione del lavoro della sezione - si deve ritenere attesa l'espressione usata dal legislatore anche nel caso di sezione unica - può essere demandata ad un magistrato, sempre tabellarmente designato, come disposto dall'art.47 bis comma 2.

Dal breve excursus normativo effettuato si può rilevare come il legislatore abbia curato con particolare attenzione le modalità di esercizio dei compiti di organizzazione e direzione del Presidente del Tribunale, prevedendo che i compiti organizzativi facenti carico allo stesso possano essere attribuiti, mediante la procedura tabellare al Presidente di Sezione o al magistrato designato tabellarmente qualora quest'ultimo manchi.

Il breve excursus delle disposizioni normative consente di fissare i seguenti punti:

- il Presidente del Tribunale ha chiari compiti di direzione ed organizzazione dell'Ufficio;
- nella direzione dell'Ufficio può avvalersi della collaborazione del presidente di sezione (art.47 quater O.G);
- la direzione di più sezioni o il coordinamento di uno o più settori di attività dell'ufficio può essere demandato con la procedura tabellare a un presidente di Sezione;
- qualora non vi siano presidenti di Sezione l'organizzazione del lavoro della sezione può essere demandata tabellarmente ad un magistrato.

L'espressione utilizzata dal legislatore "organizzazione del lavoro" è meno ampia rispetto a quella "coordinare uno o più settori di attività" (espressione quest'ultima che nella Relazione veniva esplicita portando ad esempio personale, attrezzature, sezioni distaccate), tuttavia in mancanza di disposizioni limitative e facendo applicazione dei principi generali comuni alle forme di organizzazione amministrativa, deve ritenersi che anche nei Tribunali a cui siano addetti meno di 10 giudici e quindi non vi siano presidenti di sezione, il Presidente del Tribunale possa attribuire ad altro magistrato funzioni amministrative.

Facendo applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 47 bis u.c. e 47 quater u.c. anche in questo tuttavia sembrerebbe doversi ritenere che debba essere utilizzato lo strumento tabellare e non un provvedimento di delega.

## **LE VARIAZIONI TABELLARI**

Quanto fin'ora osservato va tuttavia confrontato con il "regime transitorio" tabellare per il secondo semestre 1999 alla luce di quanto disposto dalla circolare del C.S.M. 8 aprile 1999.

Nella premessa della Circolare si è esposto come "resta ferma la vigenza delle tabelle già formate per i diversi uffici per il biennio 1996-1997 che continuano ad operare in regime di proroga"; la Circolare ha poi previsto al punto 1 lett. a), per detto periodo una riorganizzazione degli uffici che dovrà essere concretizzata in proposte di variazione tabellare. Sempre in detto paragrafo il C.S.M. ha rilevato che "l'entità delle modifiche necessarie impone tuttavia che gli uffici inviino una vera e propria nuova proposta organizzativa relativa all'intero ufficio, sia pure sotto forma di variazione tabellare".

Considerato quindi i procedimenti tabellari che si rendono necessari per dare piena attuazione alla riforma sul Giudice unico di primo grado ed i tempi di espletamento degli stessi, l'attribuzione di funzioni amministrative con lo strumento della delega, quasi come una sorta di mera rinnovazione delle eventuali deleghe già operanti in ambito pretorile, nell'ottica della permanenza di efficacia delle tabelle per il biennio 1996-1997, può costituire una soluzione transitoria in attesa dell'approvazione ed acquisto di efficacia dello strumento giuridico individuato dal legislatore nelle tabelle degli Uffici giudiziari.

## **CONCLUSIONI**

Dalle notazioni fatte pertanto deve escludersi, in linea generale, che la previsione tabellare dello svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso una sezione distaccata del Tribunale legittima di per sé

l'attribuzione, con lo strumento della delega, al suddetto magistrato di funzioni amministrative pertinenti la detta sezione, e che invece detti compiti possono essere attribuiti in primis a un magistrato con le funzioni semidirettive di presidente di sezione ex art. 47 quater u.c., o in mancanza - cosa difficile qualora il Tribunale si dirami anche in sezioni distaccate- ad un magistrato, utilizzando sempre il procedimento tabellare. Tuttavia, come si è esposto nell'ultimo paragrafo, a soluzione più articolata può giungersi in merito al secondo semestre 1999 con riguardo al concreto recepimento da parte dell'Ufficio giudiziario della Circolare 8 aprile 1999 sui criteri generali per le variazioni tabellari.